

# **Ordinanza dell'UFV (1/01) concernente misure temporanee al confine per combattere l'afta epizootica**

del 28 marzo 2001

---

*L'Ufficio federale di veterinaria,*

visto l'articolo 24 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966<sup>1</sup> sulle epizootie;  
visto l'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c dell'ordinanza del 20 aprile 1988<sup>2</sup>  
concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali,  
*ordina:*

## **Art. 1**            Traffico viaggiatori

L'importazione e il transito di carne e di prodotti a base di carne di animali a unghia fessa provenienti dalla Gran Bretagna sono vietati nel traffico viaggiatori; le conserve propriamente dette non sono soggette al divieto.

## **Art. 2**            Traffico di merci commerciali

<sup>1</sup> Nel traffico delle merci commerciali, i seguenti prodotti provenienti da tutti i Paesi membri dell'Unione europea devono essere sottoposti a un controllo veterinario di confine al momento dell'importazione:

- a. i prodotti a base di carne di animali a unghia fessa che contengono una parte di carne del 20 per cento al massimo;
- b. il latte e i latticini di cui al capitolo 4 della tariffa doganale svizzera<sup>3</sup>;
- c. gli alimenti destinati agli animali da reddito nell'agricoltura con una componente di latte.

<sup>2</sup> Un certificato veterinario ufficiale deve essere presentato al momento di ogni importazione di merci secondo il capoverso 1. Il contenuto del certificato è stabilito in una direttiva tecnica.

## **Art. 3**            Veicoli adibiti al trasporto di bestiame

I veicoli vuoti che sono stati utilizzati per il trasporto di bestiame possono entrare in Svizzera soltanto su presentazione agli organi doganali di un certificato veterinario ufficiale attestante che il compartimento riservato al carico è stato pulito e disinfettato dopo l'ultimo trasporto di animali.

---

<sup>1</sup>    RS 916.40  
<sup>2</sup>    RS 916.443.11  
<sup>3</sup>    RS 632.10

---

**Art. 4** Fieno, paglia, letame, liquame

L'importazione di fieno, di paglia, di letame e di liquame provenienti da tutti i Paesi membri dell'Unione europea è soggetta a un'autorizzazione dell'Ufficio federale di veterinaria.

**Art. 5** Confisca

Gli organi di controllo confiscano gli invii contestati che non possono essere respinti al confine.

**Art. 6** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 2 aprile 2001.

28 marzo 2001

Ufficio federale di veterinaria

Il direttore: Kihm